

COOP E TERZO SETTOREdi **GIANNI ALLEGRETTI****Coop non aderenti, al 28.10 il versamento del 3% degli utili**

Fondi mutualistici: l'adempimento solo con F24 (Sezione Erario codice tributo 3012 per il "tributo" e 3014 per l'eventuale sanzione) e possibilità di utilizzare in compensazione qualsiasi altro credito.

Le società cooperative devono corrispondere una quota degli utili netti annuali pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, obbligo istituito con l'art. 11 L. 31.01.1992, n. 59 poi trasfuso, dal 2004, con la riforma del diritto societario nell'art. 2545- *quater* C.C.

Tale adempimento è richiesto con modalità differenziate in ordine sia al termine, sia alla destinazione che dipendono dalla circostanza che la cooperativa sia associata, o meno, a una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Infatti, mentre le **cooperative aderenti** alle associazioni assolvono all'obbligo mediante **versamento allo specifico fondo** costituito da ciascuna associazione, quelle **non aderenti** ad alcuna associazione ovvero che abbiano aderito ad associazione che non ha costituito il fondo eseguono il **versamento direttamente allo Stato**.

L'adesione, quindi, ha l'effetto di condizionare le modalità di versamento che sono specifiche per ciascun fondo delle associazioni (c/c postale o bancario) per le aderenti; mentre deve essere utilizzato il modello F24 (Sezione Erario codice tributo 3012 per il "tributo" e 3014 per l'eventuale sanzione) per le non aderenti con possibilità, solo per quest'ultime, di utilizzare in compensazione qualsiasi altro credito.

L'adesione condiziona anche il termine di versamento che è previsto:

- per le non aderenti, **entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale** (termine al 27.10 per il 2019 differito al giorno successivo in quanto il 27 cade in domenica);
- **entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio** per le aderenti.

In caso di **variazioni** intervenute in corso d'anno nell'adesione ad associazione o revoca dell'adesione o cambio di associazione, il versamento deve essere effettuato *pro rata temporis* rapportato a giorni.

Unici per tutte le cooperative sono invece l'importo minimo del versamento (euro 10,33), la modalità di calcolo e il regime sanzionatorio per il ritardato, insufficiente e omesso versamento, nonché l'esenzione da Ires (nel limite del 3%). Nel merito del regime sanzionatorio rammentiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere 27.02.2013, n. 34462, ha precisato che l'omissione del versamento, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, comporta la **decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura** (es. contributi pubblici) e non esclude l'adozione di provvedimenti dell'Autorità di vigilanza ex art. 12 D.Lgs. 220/2002 quali la gestione commissariale, lo scioglimento coattivo e la liquidazione coatta amministrativa.

L'importo da versare viene normalmente identificato nel 3% dell'utile netto di esercizio (voce 23 del conto economico) da intendersi come l' **intero utile d'esercizio** con le quote da destinare alle riserve, comprese quelle obbligatorie ex art.2545- *quater* C.C. tenendo però conto anche:

- in aumento, di eventuali somme destinate alle riserve indivisibili prima della determinazione dell'utile (pratica non condivisibile);
- in diminuzione, della quota di utile destinato al ripianamento delle perdite di esercizi precedenti;
- in diminuzione, della quota parte di utile destinato ai ristorni ai soci.